

LA CLASS ACTION E' DIVENTATA REALTA'

Fiammetta Malagoli

La Finanziaria 2008 introduceva nel Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) l' "azione collettiva risarcitoria", attraverso l' inserimento di un nuovo articolo, il 140-bis.

Il nuovo istituto sarebbe dovuto entrare in vigore entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prorogato poi ad un anno, diventato poi 18 mesi e, da ultimo, 24 mesi. Pertanto, finalmente, dopo i numerosi differimenti, la *class action* è diventata una realtà a partire dal 1 gennaio 2010.

Tuttavia, la *class action*, o come ora il Codice del consumo la chiama, l' "azione di classe" ha oggi una regolamentazione del tutto diversa rispetto a quella che le aveva dato la Finanziaria 2008.

L' azione di classe, così come oggi è prevista, può essere utilizzata solo per tutelare diritti individuali omogenei di consumatori ed utenti per illeciti commessi successivamente al 1 agosto 2009.

L' azione, che prima era riservata solo alle associazioni di consumatori ed utenti rappresentative a livello nazionale ed iscritte in apposito albo presso il Ministero dello sviluppo economico, oggi può essere esercitata anche direttamente da ciascun componente della classe, oltre che mediante associazioni a cui egli abbia dato regolare mandato o comitati ai quali egli partecipi. Quindi potrà essere proponente qualsiasi consumatore persona fisica, che potrà agire direttamente o dare incarico ad un' associazione, ad un comitato, ad uno studio legale.

L' azione ha come scopo l' accertamento delle responsabilità e la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni.

La legge circoscrive esattamente quali siano gli ambiti entro i quali la *class action* sia esperibile, identificando tre aree: i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (ivi inclusi i diritti relativi a contratti stipulati sulla base di condizioni generali di contratto o mediante moduli e formulari); i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Il consumatore o l' associazione che intenda dare corso ad un' azione di classe deve proporre la propria domanda presso il tribunale del luogo, in cui ha sede l' impresa contro la quale vuole agire, con le seguenti eccezioni: competente per la Valle d' Aosta è il tribunale di Torino; per il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia; per le Marche, l' Umbria, l' Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale, non monocratica.

La domanda si propone come atto di citazione, che viene notificato, oltre che all' impresa convenuta, anche al pubblico ministero, il quale può intervenire solo in ordine all' ammissibilità della stessa.

Il tribunale decide sull' ammissibilità della domanda alla prima udienza. Tuttavia, qualora sui fatti rilevanti ai fini della decisione sia in corso un' istruttoria davanti a un' autorità indipendente o un giudizio davanti al giudice amministrativo, il giudizio davanti al tribunale può essere sospeso. Quando la domanda sia manifestamente infondata, o sussista un conflitto di interessi o quando il giudice non ravvisi l' identità di diritti individuali tutelabili, essa è dichiarata inammissibile. Il tribunale dichiara inammissibile la domanda anche qualora chi l' abbia proposta non appare in grado di curare adeguatamente l' interesse della classe.

L'ordinanza con la quale il tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda può essere oggetto di reclamo davanti alla corte d'appello.

Il giudizio di ammissibilità dell'azione costituisce un vero e proprio filtro. Il giudice deve valutare se l'azione non sia manifestamente infondata; se esista il requisito dell'identità dei diritti, ossia se si tratti di diritti individuali omogenei; se sia assente un conflitto di interessi tra i membri della classe e il proponente o tra la classe e l'associazione o l'avvocato che la rappresenta; se il proponente (inteso sia come persona o associazione, sia come collegio difensivo) sia adeguato.

Se, invece, il tribunale ritiene ammissibile la domanda, stabilisce il termine e le modalità per la pubblicità, al fine di permettere a chi abbia interesse (ossia agli appartenenti alla classe) di aderire. Con l'ordinanza di ammissione, il tribunale specifica i criteri in base ai quali i soggetti che chiederanno di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione, definendo bene quali sono i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio; stabilisce altresì un termine (che non può superare 120 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esecuzione della pubblicità), entro il quale i consumatori interessati devono depositare in cancelleria gli atti di adesione.

I consumatori che si trovano nella condizione sopra prevista, possono aderire all'azione di classe già proposta anche senza avvalersi di un avvocato. Aderendo devono, però, rinunciare a qualsiasi azione individuale fondata sullo stesso titolo. Autonomamente potranno solo eventualmente rinunciare o transigere, senza che questo pregiudichi i diritti degli altri consumatori ed utenti che abbiano aderito alla *class action*. Infatti, le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito.

L'atto di adesione deve indicare il luogo dove viene eletto domicilio e tutti gli elementi che costituiscono il diritto che si vuole far valere. Dovrà essere corredato da tutti i documenti che si vogliono offrire come prova.

L'atto di adesione si deposita in cancelleria nel termine fissato dal tribunale nell'ordinanza, che ha dichiarato l'ammissibilità dell'azione.

Si deve notare che non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione. Se, invece, sono state proposte entro il termine stabilito diverse azioni di classe, il tribunale le riunisce d'ufficio, se sono pendenti davanti allo stesso giudice; altrimenti il tribunale successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

Il tribunale, oltre a determinare il corso della procedura, al fine di assicurare la sollecita gestione del processo, prescrive le misure idonee ad evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione procedurale.

L'accoglimento della domanda viene pronunciato con sentenza di condanna, con la quale il tribunale liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione di classe, oppure stabilisce i criteri di calcolo per la liquidazione.

La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. Colui che ha proposto l'azione rappresenta non già indistintamente tutta la classe di consumatori, ma solo quelli che hanno aderito all'azione collettiva.

I soggetti che non hanno aderito all'azione collettiva rimangono liberi, da parte loro, di intraprendere un'azione individuale.

Le utilità che si possono oggi ravvisare genericamente nell'azione di classe riguardano sostanzialmente tre aspetti: un primo aspetto riguarda quella che viene definita compensazione, ossia l'analisi dei costi e dei benefici (se il danno è piccolo, è più opportuno non andare in giudizio); il secondo aspetto riguarda la funzione deterrente, ovvero la prevenzione di atteggiamenti riprovevoli da parte delle imprese; il terzo aspetto riguarda l'economia processuale (un unico giudizio anziché tante azioni capillari).

Come sopra si diceva, per entrare nell' azione di classe, bisogna aderirvi con le modalità descritte (*opt-in*), contrariamente a quanto avviene in altri Stati, come gli Stati Uniti, dove il consumatore aderisce automaticamente alla classe, a meno che non esprima la propria volontà di uscirne (*opt-out*; la volontà di recedere viene espressa in percentuali davvero minime, con la conseguenza che la classe è davvero grandissima).

L' adesione in Italia comporta, quindi, un onere e un costo; si può pertanto ipotizzare che le classi saranno piccole e riguarderanno solo controversie di valore, per le quali valga la pena di addossarsi oneri in funzione di un vantaggio considerevole (funzione compensativa dell' azione di classe, in base ad un' analisi di costi/benefici).

Si noti, infine, che l' azione di classe in Italia è riservata solo a consumatori ed utenti e non anche ad imprese, professionisti o altri soggetti.

BOX NORMATIVO

- Legge Finanziaria 2008
- Art. 140-*bis* Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206)